

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1453)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(RUMOR)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1974

Approvazione di modifica dello Statuto della Regione Abruzzo,  
ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — La Regione Abruzzo ha fatto pervenire al Governo deliberazione consiliare di abrogazione dell'articolo 44 dello Statuto accompagnata dalla seguente relazione:

« L'articolo 44 dello Statuto regionale prevede l'automatica sospensione del Presidente e dei componenti della Giunta della Regione, nonché dei membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio in conseguenza di sentenza o decreto di rinvio a giudizio per delitti punibili con pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ad un anno, fatta eccezione per i reati di opinione.

La norma, per quanto riguarda il Presidente e i componenti della Giunta, trova riscontro nell'articolo 35 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, divenuta ora priva di efficacia ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1084, e ciò è, evidentemente, indicativo dell'orientamento del legislatore nazionale.

Per i consiglieri, la norma, andando oltre le previsioni della citata legge n. 62 del 1953, era dettata da motivi di particolare scrupolo e rigore, ritenuti addirittura prevalenti sul

principio della presunzione di innocenza dell'inquisito, mai potendosi giungere all'ipotesi di incriminazione di un'intera assemblea legislativa e quindi alla paralisi dell'organo elettivo per determinazione di appartenenti ad altro e diverso potere.

L'ambito e l'estensione dell'articolo 44 dello Statuto era, invero, delimitato dall'articolo 20 dello stesso Statuto, letteralmente derivato dall'articolo 122 della Costituzione della Repubblica, con cui è attribuita ai consiglieri regionali, in corrispondenza dell'analoga immunità riconosciuta ai membri del Parlamento, la non perseguibilità e la non responsabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni.

Un recente episodio di procedimento penale instaurato nei confronti di pressochè tutti i membri del Consiglio con riferimento ad un voto dato nell'esercizio delle funzioni, ha posto in luce che la norma di cui all'articolo 44 dello Statuto, che, come si è già detto, prevede l'automatica sospensione dalle funzioni dei membri della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza rinviati a giudizio e che fu significativamente approvato dopo i fatti oggetto del suddetto procedimento penale,

ben lungi dal rafforzare l'istituto regionale abruzzese pone, al contrario, l'ente medesimo, che pure deriva il proprio potere dalla volontà e dal consenso popolari democraticamente espressi, in una grave posizione di carenza di potere per effetto meramente consequenziale ad una decisione non definitiva dell'Autorità giudiziaria.

D'altra parte, va pure rilevato che la vigente legislazione penale attribuisce ad organi monocratici dell'ordine giudiziario (pretore, pubblico ministero e giudice istruttore) il potere di disporre il rinvio a giudizio con evidente possibilità di errori giudiziari anche eventualmente grossolani. Inoltre, uno dei predetti organi monocratici, e cioè il pubblico ministero, non ancora ha trovato definitiva sistemazione giuridica per il mancato completo adeguamento dell'ordinamento giudiziario ai principi fondamentali e innovatori della Costituzione della Repubblica, sulla indipendenza e autonomia della Magistratura da ogni altro potere dello Stato.

Nè è di qualificante rilievo l'osservazione della natura temporanea della sospensione prevista dall'articolo 44 dello Statuto, sia perchè quando essa sia relativa alla totalità, o quasi, dei membri del Consiglio regionale pone comunque il Consiglio medesimo nella totale impossibilità, ancorchè temporanea, di funzionare, con la conseguente possibilità di un suo scioglimento ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione della Repubblica, sia perchè la sospensione può essere tutt'affatto di breve periodo per il notorio e costante ritardo con cui l'Autorità giudiziaria

provvede alla definizione anche dei procedimenti penali.

La Regione ha deciso di provvedere alla sua difesa come istituzione ed organo costituzionale dello Stato, in relazione al procedimento instaurato dall'Autorità giudiziaria di cui sopra si è fatto cenno.

L'episodio ha tuttavia posto in evidenza l'opportunità di abrogare l'articolo 44 dello Statuto sopprimendo così il principio dell'automatismo della sospensione dalle funzioni del Presidente e dei componenti della Giunta regionale, nonchè dei membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio della Regione, qualora essi siano rinviati a giudizio.

Ciò anche al fine di garantire la vitalità dell'ente e l'espletamento dell'esercizio democratico in momenti tanto difficili, caratterizzati da iniziative le più disparate, da confusione dei poteri, da tentativi di screditare e sopprimere le istituzioni democratiche.

Il suddetto articolo, del resto, non trova alcun riscontro nello Statuto delle altre Regioni, sicchè sembra opportuno adeguarsi all'orientamento generale in materia.

Per quanto sopra, si confida nell'approvazione della allegata proposta di modifica dello Statuto regionale ».

Ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione la norma, che rientra nei poteri d'autonomia attribuiti alla Regione, dovrà essere sottoposta al controllo parlamentare secondo il procedimento già seguito per l'approvazione dello Statuto della Regione Abruzzo.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È approvata, ai sensi dell'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione, l'abrogazione dell'articolo 44 dello Statuto della Regione Abruzzo.